



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assunzione irregolare: si rischia il licenziamento?

Autore: Redazione | 23/08/2019



Selezione e contratto di lavoro senza il rispetto delle procedure previste dalla legge, in violazione dell'imparzialità: il dipendente perde il posto?

Il contratto di lavoro verbale - non denunciato agli uffici del lavoro e quindi "in

nero” - ha ugualmente effetti vincolanti per l’azienda. Nonostante, infatti, l’irregolare formazione del rapporto, il datore deve corrispondere al dipendente lo stipendio previsto dal contratto collettivo di categoria e non può più procedere a licenziamenti arbitrari. Conta, infatti, l’effettiva prestazione fornita dal dipendente, a prescindere peraltro dal formale inquadramento o dall’orario riportato nel contratto. Così, ad esempio, chi viene inquadrato come stagista, ma non ha un tutor accanto, o chi viene assunto con contratto part-time ma finisce per lavorare tutto il giorno, ha diritto alla retribuzione spettante in base alle mansioni effettivamente svolte. Insomma, chi bluffa ne paga le conseguenze.

Ma con due recenti sentenze **[1]**, la Cassazione ha previsto un’eccezione per il caso in cui l’assunzione non sia stata effettuata nel rispetto delle regole e delle procedure previste per la selezione.

Se anche tu, dunque, ti sei chiesto se, in caso di **assunzione irregolare si rischia il licenziamento**, devi conoscere la sintesi di tali decisioni. Decisioni che, però, si riferiscono ai rapporti di lavoro presso strutture pubbliche. Nel settore privato, le cose vanno diversamente.

Assunzioni irregolari nel settore privato

Il datore di lavoro che assume un dipendente in modo irregolare non può poi sbarazzarsene, neanche in caso di ricorso di un altro dipendente.

L’azienda Ecologiamoderna Spa indice una serie di colloqui per l’assunzione di personale dipendente. Viene prescelta una giovane lavoratrice di bell’aspetto. Qualche mese dopo, però, un dipendente licenziato “per crisi” impugna il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, facendo notare la pretestuosità della scelta dell’azienda che, nel frattempo, ha provveduto a una nuova assunzione nello stesso settore da questi prima ricoperto. È palese quindi - a suo dire - l’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. La causa viene vinta dal dipendente che viene reintegrato nel posto di lavoro. La lavoratrice che, al suo posto, era stata nel frattempo assunta, però, non perderà il diritto al posto. Con la conseguenza che il datore dovrà pagare due stipendi.

Un commerciante chiede l’aiuto per tre giorni a settimana di una commessa che, però, non inquadra e lascia “in nero”. Un giorno arriva l’ispettore dell’Inps che

redige un verbale di irregolarità. Il datore di lavoro viene condannato per l'assunzione irregolare. Ma da ciò non subirà alcuna conseguenza la commessa che, piuttosto, avrà diritto a un formale inquadramento e al pagamento delle eventuali differenze retributive. Il datore di lavoro non potrà, quindi, licenziarla solo perché, dovendole ora pagare i contributi, la lavoratrice costa di più.

In una grande azienda privata, viene indetta una procedura interna di promozione per l'incarico di capo del servizio ispettivo. Viene preferita una donna che poi risulta essere l'amante di uno dei capi. Uno dei dipendenti fa ricorso contro la decisione, facendo rilevare di essere più qualificato della prescelta. Il tribunale gli dà ragione. La donna che, nel frattempo, ha ricevuto la promozione non può più essere degradata.

Assunzioni irregolari nel settore pubblico

Nell'ambito del settore pubblico, vigono regole diverse. La legge **[2]** stabilisce che, per le assunzioni in società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, è prevista l'adozione di provvedimenti volti a fissare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di **trasparenza, pubblicità e imparzialità**.

Ci si è chiesto se l'irregolarità e la conseguente **nullità della procedura di concorso** comportano la nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito alla procedura stessa con conseguente **licenziamento** dei lavoratori coinvolti, o la circostanza che detti lavoratori non abbiano avuto consapevolezza dell'irregolarità può in qualche modo salvare il loro rapporto di lavoro.

La Cassazione ha optato per la prima soluzione. È, quindi, legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore assunto con delle "gravi irregolarità" commesse in sede di selezione, con violazione dei principi di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità garantiti dall'articolo 35 del testo unico sul pubblico impiego.

Per la Corte di Cassazione, i contratti sottoscritti al termine di una procedura selettiva irregolare devono ritenersi sempre e comunque nulli. Diversamente, si finirebbe per consentire la deroga a norme invece inderogabili perché poste a tutela di un interesse pubblico: quello all'efficienza dei pubblici uffici. Del resto, se così non fosse, si aprirebbero le porte all'assunzione pur dinanzi al mancato

rispetto delle procedure concorsuali, il che consentirebbe accordi fraudolenti tra ente pubblico e aspirante lavoratore.

Mario conosce il direttore di un ente pubblico che, nel corso di un concorso per un'assunzione, lo favorisce. Mario viene assunto e inizia a lavorare. A seguito di alcune indagini, si scopre la truffa. Mario perde il posto di lavoro.

Di conseguenza, anche se i lavoratori assunti irregolarmente sono estranei agli illeciti e alle irregolarità e anche se ciò risulta provato e accertato, tale circostanza non può giustificare la continuazione del rapporto di lavoro. In assenza dei presupposti previsti per la costituzione del rapporto stesso, infatti, questo deve ritenersi geneticamente nullo.

Lo stesso dicasi nel caso di **rapporto irregolare** ossia costituito senza il rispetto delle norme previste dalla legge.

Lucia viene addetta come segretaria di un ente pubblico senza regolare concorso. L'assunzione viene contestata e Lucia perde il posto.

Se così non fosse, sarebbe fin troppo facile evitare i concorsi per farsi assumere, con la connivenza di un dirigente, nelle pubbliche amministrazioni. Il tutto in contrasto con gli interessi della collettività.

Note

[1] Cass. sent. nn. 20415 e 20416 del 29 luglio 2019. **[2]** Art. 18 del decreto legge 112/2008.

Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 29 luglio 2019, n. 20415 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA sul ricorso 173/2018 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4635/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2017 r.g.n. 2176/2017; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto; udito l'Avvocato (OMISSIS); udito l'Avvocato (OMISSIS). FATTI DI CAUSA 1. L' (OMISSIS) con nota del 26.10.2015, premesso di essere venuta a conoscenza delle gravi irregolarita' commesse nella procedura relativa alla assunzione, contesta' a (OMISSIS) che la sua posizione in graduatoria era avanzata solo a causa della alterazione del punteggio, accertata dalla sentenza del Tribunale penale di Roma, e che non si era collocata in posizione utile per essere assunta in quanto aveva conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneita'. 2. All'esito delle giustificazioni, in data 27 novembre 2015 l'Azienda comunico' il licenziamento disciplinare sul rilievo che "i fatti emersi ed anche riportati nella lettera di contestazione disciplinare, rendono evidente la violazione della procedura di reclutamento inderogabilmente imposta dalla L. n. 133 del 2008, articolo 18, con la conseguente invalidita' assoluta del contratto di lavoro con lei stipulato". 3. La odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio (OMISSIS) spa, ai (OMISSIS) della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 47, per l'accertamento della nullita' o annullabilita' del licenziamento disciplinare perche' discriminatorio, illecito, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e per la pronunzia del provvedimento reintegratorio reale e per la condanna della convenuta al risarcimento del danno globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali; in via subordinata, la ricorrente aveva domandato, ai (OMISSIS) della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, la condanna dell'Azienda al pagamento della indennita' risarcitoria in misura pari a 24 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto; in via ulteriormente subordinata, aveva domandato, ai (OMISSIS) della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 6, la condanna dell'Azienda al pagamento della indennita' risarcitoria pari a 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto. 4. Il Tribunale di Roma rigetto' le domande proposte dalla lavoratrice sul fondante e assorbente rilievo che il contratto dedotto in giudizio era nullo per l'assenza in capo alla medesima dei requisiti previsti per l'assunzione (posizione non utile nella graduatoria). 5. La Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato l'inammissibilita' del reclamo proposto dalla (OMISSIS) avverso la predetta sentenza. 6. Queste le argomentazioni che sorreggono il "decisum" della sentenza della Corte di Appello: 7. aveva acquisito autorita' di giudicato la statuizione del giudice di primo grado che aveva accertato la nullita' del contratto di lavoro perche' la reclamante non aveva formulato alcuna censura nei confronti di tale statuizione; 8. in ogni caso, il reclamo era infondato nel merito in quanto era irrilevante la difesa assunta dall' (OMISSIS) in un diverso processo; 9. le prospettazioni difensive sviluppate nell'atto di reclamo con riguardo all'affidamento riposto dalla lavoratrice sulla legittimita' della sua assunzione, in ragione del lasso di tempo trascorso tra l'espletamento delle prove selettive ed il licenziamento, erano inammissibili perche' formulate, in

violazione dell'articolo 437 c.p.c., solo nell'atto di reclamo; 10. doveva, comunque, escludersi la dedotta acquiescenza del datore di lavoro in ordine agli illeciti disciplinari contestati in quanto l' (OMISSIS) aveva avuto notizia dei medesimi solo all'esito della sentenza penale pubblicata il 15.9.2015 e, a fronte di tale notizia, la medesima Azienda aveva attivato la procedura disciplinare il successivo 26 ottobre 2015. 11. Avverso questa sentenza (OMISSIS) Tiziana ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in due distinti profili, al quale (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Sintesi dei motivi. 12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: a) ai (OMISSIS) dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 "violazione e falsa applicazione degli articoli 324 - 329 - 434 c.p.c.. Natura del Reclamo Rito Fornero - Appello a cognizione piena e a critica libera non vincolata - Ammissibilita' Reclamo". 13. La ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere inammissibile il reclamo per mancata impugnazione del capo di sentenza relativo alla "accertata-dichiarata nullita' del contratto di lavoro per violazione della cd Legge Brunetta". 14. Richiamando i principi affermati da questa Corte in tema di specificita' dell'atto di appello, sostiene di avere contestato la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui si era arrestata all'accertamento della nullita' del contratto di lavoro per violazione delle disposizioni contenute nella L. n. 133 del 2008, e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e imputa alla Corte territoriale di avere omesso di rilevare di ufficio il legittimo affidamento riposto da essa ricorrente sulla legittimita' dell'assunzione. 15. b) "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., cpv. 2 - articolo 345 c.p.c., comma 2 - articolo 437 c.p.c., comma 2 - Principio "Legittimo o ragionevole Affidamento" Fattispecie di Abuso del diritto (forma di ritardo sleale nell'esercizio del diritto) -Eccezione in senso lato rilevabile di ufficio - Esclusione della tardivita'". 16. Riproponendo e sviluppando le prospettazioni difensive esposte nel primo motivo, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere inammissibile per tardivita' il motivo di reclamo fondato sul legittimo affidamento. 17. Asserisce che il principio generale della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto acquisito integra gli estremi dell'abuso del diritto, rilevabile d'ufficio dal giudice ove, come nella fattispecie dedotta in giudizio, la violazione di tale diritto emerga dalle allegazioni processuali e sostiene che in tali casi non e' necessaria l'eccezione di parte. 18. Assume, inoltre, che l'articolo 112 c.p.c., costituisce una "norma in bianco che rinvia ai singoli casi nei quali la legge specificamente richiede l'iniziativa della parte interessata ai fini della rilevazione dell'eccezione". 19. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai (OMISSIS) dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "Richiamo di una circostanza di fatto estranea ed erronea non riferibile alla Ricorrente". 20. Sostiene che la Corte territoriale aveva fatto erroneo riferimento alla sentenza penale che aveva riguardato la procedura di assunzione per chiamata diretta relativa ad altri

lavoratori e non la procedura concorsuale alla quale essa ricorrente aveva partecipato. Esame dei motivi. 21. Il primo motivo, nei due diversi profili in cui e' articolato, presenta profili di infondatezza e di inammissibilita'. 22. Sono infondate le censure che addebitano alla sentenza impugnata la violazione degli articoli 324, 329 e 434 c.p.c.. 23. Emerge dalla sentenza impugnata e dalle allegazioni contenute nel ricorso (pg. 16 del ricorso) che il giudice di primo grado aveva rigettato le domande volte all'accertamento della illegittimita' del licenziamento sul fondante rilievo che l'assunzione era nulla in quanto la ricorrente non possedeva i requisiti per essere assunta in quanto non ricopriva una posizione utile nella graduatoria. 24. Siffatta statuizione non e' stata oggetto di alcuna censura da parte della (OMISSIS). 25. Dal reclamo, riprodotto nel ricorso (pg. 19), emerge, infatti, che esso era stato fondato, oltreche', sulla dedotta incoerenza delle difese svolte dall' (OMISSIS) nel giudizio instaurato dalla odierna ricorrente e in quello instaurato da altro lavoratore, sulla mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dell'affidamento riposto sulla stabilita' dell'assunzione in ragione del tempo trascorso tra la data della assunzione e quella di risoluzione del rapporto di lavoro. 26. Ebbene, siffatte deduzioni non erano idonee a scalfire la statuizione di primo grado in quanto il "decisum", come innanzi evidenziato, era fondato sulla accertata nullita' del contratto di lavoro per l'assenza dei requisiti necessari per l'assunzione in capo alla ricorrente. 27. Va al riguardo osservato che la regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35), seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validita' del negozio, perche' individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente. 28. Ne consegue che ove si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle societa', quali l' (OMISSIS) spa, alle quali si applica il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). 29. L'affidamento riposto dalla ricorrente sulla legittimita' dell'assunzione, in ragione del tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla rilevanza di ufficio della relativa questione, non avrebbe, pertanto, potuto fondare alcuna domanda, reintegratoria e/o indennitaria correlata alla cessazione del rapporto di lavoro illegittimamente instaurato, non potendo riconoscersi giuridico rilievo all'affidamento riposto su un contratto geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019). 30. Le considerazioni svolte hanno carattere assorbente

rispetto alle censure con le quali e' denunciata la violazione dell'articolo 112 c.p.c., e dell'articolo 434 c.p.c.. 31. Va, comunque, precisato, che le prospettazioni difensive al riguardo sviluppate confondono le regole e i principi che governano la cosa giudicata formale (articolo 324 c.p.c.) e l'acquiescenza totale o parziale alle sentenze o alle parti delle sentenze (articolo 329 c.p.c.) con la disciplina dei requisiti dell'atto di appello (articolo 434 c.p.c.), nella lettura datane da questa Corte nelle sentenze invocate dalla ricorrente, principi applicabili anche al reclamo disciplinato dalla L. 92/2912, articolo 1, comma 58, (Cass. 17863/2016, 7571/2016, 2143/2015), e con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (articolo 112 c.p.c.). 32. La natura di "revisio prioris instantiae" propria del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita' rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, se non impone all'appellante l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, non esclude affatto che le singole statuizioni in cui si articola la sentenza appellata debbano essere oggetto di specifica impugnazione, pena la loro irrevocabilita'. 33. Il secondo motivo e' inammissibile in quanto le censure sono fondate su atti e documenti (procedura concorsuale alla quale partecipo' la (OMISSIS), chiamata diretta di terze persone, bando di concorso, sentenza penale di condanna, delibera di assunzione) che la ricorrente, in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'articolo 366 c.p.c., n. 6, e articolo 369 c.p.c., n. 4, non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, atti di cui non risulta indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimita' (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010). 34. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. 35. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. 36. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 5.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS); - ricorrenti - contro (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4647/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2017 r.g.n. 2184/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato GIANLUCA AMORUSO; udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA 1. L' (OMISSIS) con nota del 26.10.2015, premesso di essere venuta a conoscenza delle gravi irregolarità commesse nella procedura relativa alla assunzione, contesta' agli odierni ricorrenti che la loro posizione in graduatoria era avanzata solo a causa della alterazione del punteggio, accertata dalla sentenza del Tribunale penale di Roma, e che non si erano collocati in posizioni utili per essere assunti, in quanto avevano conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneità. 2. All'esito delle giustificazioni, in data 27 novembre 2015 l'Azienda comunicò il licenziamento disciplinare sul rilievo che "i fatti emersi ed anche riportati nella lettera di contestazione disciplinare, rendono evidente la violazione della procedura di reclutamento inderogabilmente imposta dalla L. n. 133 del 2008, articolo 18, con la conseguente invalidità assoluta del contratto di lavoro con lei stipulato". 3. Gli odierni ricorrenti avevano convenuto in giudizio (OMISSIS) spa, ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 47, per l'accertamento della nullità o annullabilità del licenziamento disciplinare perché discriminatorio, illecito, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e per la pronuncia del provvedimento reintegratorio reale e per la condanna della convenuta al risarcimento del danno globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali; in via subordinata, i ricorrenti avevano domandato, ai sensi della L. n. 300 n. 1970, articolo 18, comma 5, la condanna dell'Azienda al pagamento della indennità risarcitoria in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; in via ulteriormente subordinata, avevano chiesto, ai sensi della L. n. 300 n. 1970, articolo 18, comma 6, la condanna dell'Azienda al pagamento della indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 4. Il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dai lavoratori sul fondante e assorbente rilievo che i contratti dedotti in giudizio erano nulli per l'assenza in capo ai medesimi dei requisiti previsti per l'assunzione (posizione non utile nella graduatoria). 5. La Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la predetta sentenza. 6. Queste, per quanto oggi rileva, le argomentazioni che sorreggono il "decisum" della sentenza della Corte di Appello: 7. era corretta la statuizione del giudice di

primo grado, che aveva dichiarato la nullità dei contratti di lavoro dedotti in giudizio, in quanto il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 1, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, applicabile "ratione temporis" in quanto le assunzioni risalivano al 20.10.2008, ha esteso alle società che gestiscono servizi pubblici ed il cui capitale sia interamente posseduto da soggetti pubblici l'applicazione, le regole di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi cui sono soggette le Pubbliche Amministrazioni; 8. dalle prove acquisite nel processo penale, conclusosi con la sentenza di primo grado e con la sentenza di appello, era emerso che i principi di imparzialità, di economicità, di trasparenza e di pari opportunità garantiti dall'articolo 35 del TUPi erano stati violati nella procedura di assunzione dei reclamanti; 9. la accertata nullità delle assunzioni aveva carattere assorbente rispetto alle deduzioni sulla inesistenza delle condizioni per la decisione secondo il principio "della ragione più liquida" e sul carattere discriminatorio ed ingiurioso dei licenziamenti; 10. Avverso questa sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Sintesi dei motivi. 11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto laddove la sentenza dichiara nullo il contratto di lavoro dei ricorrenti. Mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 1418 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" 12. Richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 1418 c.c., e nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 5, i ricorrenti asseriscono che l'illegittimità della procedura concorsuale e della graduatoria avrebbe dovuto essere addebitata a coloro che avevano organizzato e gestito tale procedura e non ad essi ricorrenti, a meno di ritenere provata da parte di essi ricorrenti la conoscenza della avvenuta alterazione dei criteri selettivi e dei punteggi. 13. Sviluppando tale tesi, sostengono che l'applicazione del principio della "ragione più liquida" aveva determinato il vizio di omessa pronuncia in quanto non era stato accertato se essi ricorrenti avevano partecipato o meno alla alterazione dei punteggi, per tal via determinando la nullità dei singoli contratti di lavoro. 14. I ricorrenti, inoltre, imputano alla Corte territoriale di avere travisato i fatti di causa perché aveva posto a fondamento della affermata nullità dei contratti dedotti in giudizio una vicenda, quella relativa all'assunzione di personale impiegatizio avvenuta attraverso la chiamata diretta, che non era riconducibile in alcun modo alle modalità di assunzione di essi ricorrenti. 15. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova. Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". 16. Addebitano alla Corte territoriale di non avere motivato in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, pur essendovi tenuta

ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., e deducono che la Corte territoriale aveva assimilato agli impiegati amministrativi, assunti per chiamata diretta, essi ricorrenti assunti all'esito della procedura selettiva svolta dal Consorzio (OMISSIS). Assumono che la prova richiesta, ove ammessa, avrebbe dimostrato la liceità dei contratti di lavoro e la totale estraneità di essi ricorrenti alla condotta tesa ad alterare i risultati del bando di concorso. Esame dei motivi. 17. Il primo motivo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente, in ragione dell'intima connessione delle censure formulate, in parte sovrapponibili. 18. Essi sono inammissibili nella parte in cui, sulla scorta di prospettazioni in larga parte coincidenti, imputano alla Corte territoriale di avere travisato i fatti di causa per avere posto a base della dichiarata nullità dei contratti di lavoro dedotti in giudizio una vicenda diversa ed estranea (assunzione diretta a chiamata riguardante il personale impiegatizio) da quella che aveva portato alla loro assunzione. 19. Le censure, infatti, poggiano su atti e documenti (bando di concorso e procedura concorsuale alla quale parteciparono gli odierni ricorrenti, procedura relativa alla chiamata diretta di terze persone, sentenza penale di condanna, delibere di assunzione) che i ricorrenti, in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'articolo 366 c.p.c., n. 6, e articolo 369 c.p.c., n. 4, non hanno riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, atti che non risultano allegati al ricorso e di cui non risulta indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010). 20. I motivi in esame sono infondati nella parte in cui imputano alla Corte territoriale il vizio di omessa pronuncia per non avere accertato l'eventuale partecipazione di essi ricorrenti alla alterazione dei punteggi e nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di non avere motivato in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale. 21. Come già evidenziato nei punti da 7 a 9 in questa sentenza, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto nulli i contratti di lavoro stipulati dall' (OMISSIS) spa con gli odierni ricorrenti sul rilievo che dalle prove acquisite nel processo penale, conclusosi con la sentenza di primo grado e con la sentenza di appello, era emerso che i principi di imparzialità, di economicità, di trasparenza e di pari opportunità garantiti dall'articolo 35 del TUPI erano stati violati nella procedura concorsuale che aveva portato alla assunzione dei reclamanti. 22. Al riguardo va osservato che la regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35), seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente. 23. Diversamente da quanto opinano i ricorrenti,

la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli odierni ricorrenti vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. 24. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, quali l' (OMISSIS) spa, alle quali si applica il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). 25. Pertanto, l'estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell'assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019). 26. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. 27. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. 28. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.